

**REPUBBLICA ITALIANA  
IL TRIBUNALE DI COSENZA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
II SEZIONE CIVILE**

in persona del giudice monocratico, dott. Antonio G. Provazza, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. omissis del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2016 vertente

**TRA**

**S.r.l.**

**ATTORE**

**E**

**BANCA**

**CONVENUTA**

**OGGETTO: ACCERTAMENTO E RIPETIZIONE; CONTRATTI BANCARI.**

**ESPOSIZIONE DEI FATTI**

Con atto di citazione ritualmente notificato, la S.r.l. conveniva in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, la Banca, in ragione del rapporto di mutuo fondiario sottoscritto in data 21.09.2005, n. Repertorio omissis, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: *"accertare e dichiarare l'illiceità del contratto di mutuo de quo, nella parte in cui prevede che gli interessi di mora siano computati anche sugli interessi corrispettivi (nonché su ogni altra remunerazione prevista dalla rata) e non sul mero capitale; dichiarare per gli effetti che il mutuo era usurario, atteso che, essendo stato convenuto un tasso di mora che sommato al valore della polizza, si era determinato un travalicamento del tasso soglia di riferimento, dichiarare che anche il solo tasso di mora, con l'addendo della polizza, travalicava il tasso soglia vigente all'epoca della convenzione, accertare che sino all'ultimo pagamento l'istante aveva pagato la somma di e 160.975,71 e che nell'ipotesi di gratuità, erano da stornare e 39.242,31, a titolo di interessi usurari; accertare e dichiarare la nullità della clausola determinativa degli interessi convenzionali e moratori, perché in violazione dell'art. 117 TUB; in via graduata, deliberare che, in caso di ritardato pagamento, il tasso di mora poteva essere applicato solo sul mero capitale; provvedere alla esatta rideterminazione dare/avere tra le parti, imputando i pagamenti già effettuati a pagamento del capitale indicato nel contratto, ordinare alla banca convenuta alla restituzione, in favore degli istanti, di tutte le somme indebitamente incamerate; in ogni caso, dichiarare dovuta la restituzione del solo residuo prestato e, quindi, le rate a scadere composte dal solo capitale senza interessi; in via subordinata, chiedeva declaratoria di nullità della clausola determinativa degli interessi perché in violazione degli artt. 1346 1418 1419 c.c., nonché incompatibile con i principi di inderogabilità in tema di determinabilità dell'oggetto nei contratti formali e/o violazione dell'art. 9 comma 3 legge 192/98, con individuazione del saggio d'interesse applicabile in sua sostituzione sulle rate scadute e, per l'effetto disporre la restituzione da parte di esso attore del solo capitale, imputando ad esso le somme pagate in più a titolo di*

*Sentenza, Tribunale di Cosenza, Giudice Antonio G. Provazza, n. 1665 del 27 luglio 2019*

*interessi ultralegali, secondo quanto precisato nella perizia redatta dal consulente di parte, o di quella accertata in corso di causa."*

In particolare, parte attrice deduceva che la Banca aveva erogato la somma di € 130.000,00 alle condizioni precisate nel contratto e, precisamente il rimborso attraverso il pagamento di n. 120 rate mensili, ciascuna comprensiva di capitale e interessi al tasso fisso annuo nominale del 4,500%, determinate secondo il metodo "alla francese"; che l'art. 5 prevedeva, in caso di ritardo o mancato pagamento di una sola rata, interessi di mora nella misura annua pari al mutuo maggiorato di due punti percentuali; che, in sintesi, il contratto prevedeva un tasso annuo contrattuale di ammortamento(TAN) del 4,50%, mentre l'ISC era pari al 4,910 annuo, un tasso di mora del 6,50% e una penale di estinzione anticipata del 2,000%; che, alla data di sottoscrizione del contratto, il Tasso Soglia Usura era del 5,790% (TEGM+50%), che, il contratto in esame riscontrava una nullità della clausola di determinazione del tasso; l'ISC dichiarato nel contratto di mutuo era inferiore al TAEG verificato, che comportava la nullità della clausola di determinazione ai sensi dell'art. 117 comma 6 del TUB, con conseguente sostituzione del tasso contrattuale nella misura di cui al comma 7 dello stesso articolo, che il tasso effettivo di mora era maggiore rispetto al tasso soglia usura, che il tasso complessivo, dato dalla sommatoria degli interessi corrispettivi e moratori, produceva effetti anatocistici, e, pertanto, il contratto di mutuo era da considerarsi usurario.

A dimostrazione della fondatezza dei propri assunti, parte attrice depositava una consulenza tecnica avente ad oggetto il contratto di mutuo in esame in questione, dalla quale emergeva che la Banca convenuta avrebbe illegittimamente addebitato delle somme per le ragioni indicate in ricorso.

Formulava, altresì, richiesta, di CTU contabile.

Si costituiva in giudizio la Banca la quale contestava le avverse deduzioni e richieste chiedendo il rigetto delle domande, in quanto infondate in fatto e in diritto, precisando che il contratto di mutuo in esame si era estinto nel 2015 e che nessun interesse moratorio era stato corrisposto avendo parte attrice pagato puntualmente ogni rata.

Rigettata la richiesta di CTU contabile, la causa, all'udienza dell'8.02.2019 veniva trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle relative repliche.

\*\*\*

La domanda di accertamento negativo del credito deve essere rigettata per le ragioni di seguito esposte.

Il Tribunale osserva che le censure mosse dall'attore attengono ad un contratto di mutuo stipulato con la Banca convenuta in data 21.09.2005, di € 130.000,00 alle condizioni precisate nel contratto e, precisamente il rimborso attraverso il pagamento di n. 120 rate mensili, ciascuna comprensiva di capitale e interessi al tasso fisso annuo nominale del 4,500%, mentre l'ISC era pari al 4,910 annuo, un tasso di mora del 6,50% e una penale di estinzione anticipata del 2,000%.

In relazione a tale contratto, parte attrice lamenta, l'usurarietà originale di mora previsto in contratto e l'illegittima applicazione di interessi anatocistici.

Quanto alla censura relativa al tasso usura relativo al tasso di mora, la domanda sul punto è carente di interesse.

*Sentenza, Tribunale di Cosenza, Giudice Antonio G. Provazza, n. 1665 del 27 luglio 2019*

Preliminarmente va rilevato che il mutuo in esame è stato puntualmente estinto nel 2015 e che, pertanto, nessuno interesse moratorio è stato corrisposto.

Pur volendo aderire alla tesi di recente sostenuta dalla Cassazione (27442/18) circa l'inclusione del tasso di mora nel calcolo dell'usura, va rilevato che secondo il principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità in ogni caso il mutuo oneroso non muta la sua natura in gratuito.

Difatti si afferma che *"nonostante l'identica funzione sostanziale degli interessi corrispettivi e di quelli moratori, l'applicazione dell'art. 1815, comma secondo, c.c. agli interessi moratori usurari non sembra sostenibile, atteso che la norma si riferisce solo agli interessi corrispettivi, e considerato che la causa degli uni e degli altri è pur sempre diversa: il che rende ragionevole, in presenza di interessi convenzionali moratori usurari, di fronte alla nullità della clausola, attribuire secondo le norme generali al danneggiato gli interessi al tasso legale"* (Cass. 27442 del 30.10.2018).

Sulla base di quanto espresso, la dichiarazione di nullità della clausola afferente gli interesse moratori, non produce alcun vantaggio all'attore, avendo lo stesso corrisposto unicamente il tasso corrispettivo, che in ogni caso era dovuto.

Con riguardo, alle ulteriori contestazioni invece, si precisa che l'attore ha dedotto il superamento del tasso soglia ipotizzando diverse soluzioni, che muovono dall'assunto di sommare il tasso di mora al tasso corrispettivo ovvero alla commissione di estinzione anticipata.

Con riferimento alla questione attinente all'applicazione di interessi usurari al contratto di mutuo, non è condivisibile il rilievo sollevato da parte attrice relativa all'accertamento dell'applicazione di interessi usurari al contratto di mutuo basata sulla pretesa sommatoria delle due diverse tipologie di tassi, in ragione della diversità ontologica e funzionale delle due categorie di interessi e dell'alternata operatività degli stessi.

Sul punto, difatti, si precisa che la diversa la funzione assolta dagli interessi corrispettivi e dagli interessi moratori (i primi, costituenti il corrispettivo previsto per il godimento diretto di una somma di denaro, avuto riguardo alla normale produttività della moneta; i secondi, rappresentanti una liquidazione anticipata, presuntiva e forfettaria del danno causato dall'inadempimento o dal ritardato adempimento di un'obbligazione pecuniaria), non consentendo di estendere l'ambito di applicazione della fattispecie relativa alle prestazioni di natura corrispettiva a quelle riconducibili alla *mora debendi*.

Il cumulo tra interessi corrispettivi ed interessi di mora, nella specie consentito dalla pattuizione ex art. 4 del contratto di mutuo (*"Ogni somma dovuta per qualsiasi titolo in dipendenza di questo contratto e non pagata, produrrà di pieno diritto dal giorno della scadenza, l'interesse di mora a carico della parte mutuataria ed a favore della Banca"*), lascia comunque intatta la detta diversità ontologica e funzionale tra le due categorie di interessi, che rappresentano entità eterogenee anche per la differente base di calcolo. Infatti, gli interessi corrispettivi si calcolano sull'intero capitale dato in prestito, mentre gli interessi di mora si applicano sulla singola rata non corrisposta alla scadenza e nei limiti del ritardo.

Occorre poi precisare che il diverso assunto da cui muove la pretesa attorea non è avallato dai precedenti giurisprudenziali invocati in atti, essendosi la S.C. limitata ad affermare la soggezione anche degli interessi di mora alla normativa antiusura, senza però esprimersi sulla praticabilità del cumulo.

Deve pertanto escludersi qualsiasi interferenza tra clausole, quali quelle di pattuizione degli interessi corrispettivi e degli interessi di mora, che sono autonome tra loro, attesa la diversità

*Sentenza, Tribunale di Cosenza, Giudice Antonio G. Provazza, n. 1665 del 27 luglio 2019*

ontologica e funzionale tra le due categorie di interessi, integranti i primi una remunerazione del capitale mutuato e gli altri un risarcimento convenzionalmente predeterminato per l'eventuale inadempimento.

Infine, quanto alla deduzione circa l'incidenza sul tasso del costo della polizza assicurativa, la stessa oltre ad essere generica, non trova riscontro nella perizia di parte.

Le domande sul punto, per le ragioni esposte, vanno rigettate.

Quanto alle ulteriori contestazione circa il superamento del tasso usura, poiché la formula utilizzata per il calcolo del TEG non risulta conforme alle Istruzioni della Banca d'Italia, le conclusioni a cui perviene l'attore non possono essere utilizzate in questa sede nemmeno quale indizio del dedotto superamento del tasso soglia antiusura.

Sul punto, va infatti osservato come, ai fini di una valutazione obiettiva, univoca e fondata su criteri certi e obiettivi, il conteggio per il calcolo del TEG, da confrontare con il TSU, debba essere predisposto sulla base delle disposizioni dettate dalla Banca D'Italia, nel rispetto dell'art. 644 c.p. e dell'art. 2 della L. n. 108/96.

In particolare non si condivide l'assunto di partenza del calcolo prospettato dall'attore che vede incluso la commissione di estinzione anticipata. Tale pattuizione prevista nel contratto di mutuo (pari al 2,00%) nel caso di recesso anticipato del mutuatario, diversamente da quanto rappresentato dall'attore, non assume rilevanza ai fini della valutazione dell'usurarietà del contratto, in quanto la funzione della commissione di estinzione anticipata non è quella di remunerare l'erogazione del credito, bensì quella di compensare la Banca mutuante delle conseguenze economiche dell'anticipata estinzione del debito da restituzione. In ragione di ciò deve essere esclusa dal calcolo del TEG.

Anche sotto questo profilo, pertanto, la domanda proposta va rigettata.

Quanto alla diversa questione afferente la clausola contenuta nel contratto di mutuo che prevede nell'ipotesi di ritardato pagamento, l'applicazione del tasso moratorio sull'intero importo delle rate scadute non comporta affatto una sommatoria di tassi, in quanto la base di calcolo, alla quale si applica il solo interesse moratorio, rimane cristallizzata nell'importo della singola rata.

Tale previsione peraltro è legittimata dall'art. 120 T.U.B., come modificato dal D.Lgs. 349/99, e dalla Delibera CICR del 09 febbraio 2000, la quale all'art. 3 stabilisce: "*Nelle operazioni di finanziamento per le quali è previsto che il rimborso del prestito avvenga mediante il pagamento di rate con scadenze temporali predefinite, in caso di inadempimento del debitore l'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di scadenza e sino al momento del pagamento*".

L'applicazione degli interessi moratori sull'importo delle rate scadute non solo non può essere reputata illegittima (in quanto conforme all'art. 3 della delibera CICR del 9.02.2000), ma nemmeno può influire sulla determinazione del tasso effettivo, essendo anatocismo ed usura fenomeni distinti ed autonomamente disciplinati. Al riguardo pare sufficiente osservare che i tassi medi che sono oggetto di rilevazione non comprendono interessi anatocistici e che sussiste una ovvia esigenza di uniformità fra dato in valutazione e parametro di riferimento.

L'eventuale caduta in mora del rapporto non comporterebbe, quindi, una somma dei due tipi di interesse, venendo gli interessi di mora ad applicarsi unicamente al capitale non ancora

*Sentenza, Tribunale di Cosenza, Giudice Antonio G. Provazza, n. 1665 del 27 luglio 2019*

restituito e alla parte degli interessi corrispettivi già scaduti e non pagati qualora gli stessi fossero imputati a capitale. In ragione di ciò, va rigettata la censura mossa sul punto.

Con riguardo alla questione dell'erronea quantificazione dell'ISC, va rilevato tale valore non rappresenta una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, svolgendo unicamente una funzione informativa finalizzata a porre il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi. L'erronea indicazione, pertanto, non comporta una maggiore onerosità del finanziamento (non mettendo in discussione la determinazione delle singole clausole contrattuali che fissano i tassi di interesse e gli altri oneri a carico del mutuatario) e, conseguentemente, non rende applicabile a tale situazione quanto disposto dall'art. 117, comma 6 TUB (Trib. Roma n.130 del 04/01/2019).

Tale indirizzo trova conferma anche sul piano normativo, in quanto non si rinviene nel diritto positivo la sanzione della nullità per la fattispecie in questione, essendo stata prevista una simile sanzione solo nel settore del credito al consumo, nella cui disciplina l'art. 125-bis, comma VI, del TUB dispone che, nel caso in cui il TAEG indicato nel contratto non sia stato determinato correttamente, le clausole che impongono al consumatore costi aggiuntivi (rispetto a quelli effettivamente computati nell'ISC) sono da considerarsi nulle.

Ne consegue che, qualora il legislatore avesse voluto sanzionare con la nullità la difformità tra ISC e TAEG nell'ambito di operazioni diverse dal credito al consumo, lo avrebbe espressamente previsto, analogamente a quanto avvenuto con l'art. 125-bis, comma VI, TUB, pertanto l'erronea indicazione dell'ISC nel corpo del contratto, indicato in misura leggermente difforme da quella prevista dal documento di sintesi, non determina nessuna incertezza sul contenuto effettivo del contratto stipulato e del tasso di interesse effettivamente pattuito e conseguentemente l'erronea quantificazione dell'ISC non è suscettibile di determinare alcuna invalidità del contratto di mutuo (né tantomeno della sola clausola relativa agli interessi), ma può configurarsi unicamente come illecito e, in quanto tale, essere fonte di responsabilità della Banca (cfr. Trib. Milano n. 10832 del 26/10/2017).

Per tali ragioni, la domanda non merita accoglimento.

Quanto, infine, alle censure mosse con riguardo all'anatocismo derivante dal cd. ammortamento alla francese va osservato che la caratteristica del suddetto piano si riferisce alla diversa costruzione delle rate costanti in cui la quota degli interessi e quella di capitale variano al solo fine di privilegiare nel tempo la restituzione degli interessi rispetto al capitale, senza operare alcuna illecita capitalizzazione composta degli interessi.

Gli interessi convenzionali sono quindi calcolati sulla quota capitale ancora dovuta e per il periodo di riferimento della rata, senza capitalizzare in tutto o in parte gli interessi corrisposti nelle rate precedenti.

Nè può sostenersi che si sia in presenza di un interesse composto per il solo fatto che il metodo di ammortamento alla francese determina inizialmente un maggior onere di interessi rispetto al piano di ammortamento all'italiana che, invece, si fonda su rate a capitale costante.

In realtà, il piano di ammortamento alla francese risulta più rispettoso del principio di cui all'art. 1194 c.c., in quanto prevede un criterio di restituzione del debito che privilegia, sotto il profilo cronologico, l'imputazione ad interessi rispetto quella al capitale.

Deve ritenersi, pertanto, non meritevole di accoglimento la domanda sul punto.

*Sentenza, Tribunale di Cosenza, Giudice Antonio G. Provazza, n. 1665 del 27 luglio 2019*

Va disattesa infine la richiesta risarcitoria ex art. 96 c.p.c. non avendo l'Istituto di credito istante nemmeno illustrato la consistenza del pregiudizio eventualmente arrecato dall'avversa iniziativa giudiziale.

Appare conforme a giustizia compensare le spese processuali, tenuto conto del contrasto giurisprudenziale esistente in merito alla tematica della concreta assoggettabilità degli interessi di mora alla verifica in termini di usurarietà e le relative conseguenze.

**P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sulla causa iscritta al n. omissis del 2016 RG, così provvede:

- 1) Rigetta la domanda;
- 2) Rigetta la domanda ex art 96 cpc;
- 3) Compensa le spese.

Così deciso in Cosenza il 27.07.2019

Il Giudice  
Antonio Giovanni Provazza

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*